Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 244 del 27 maggio 2008

OGGETTO: **ATTO AMMINISTRATIVO** - "Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)".

	pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	X	
2 - Bottini Lamberto		X
3 - Bracco Fabrizio Felice	X	
4 - Brega Eros	X	
5 - Carpinelli Roberto		X
6 - Cintioli Giancarlo	X	
7 - De Sio Alfredo	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X	
9 - Gilioni Mara	X	
10 - Girolamini Ada	X	
11 - Laffranco Pietro		X
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X	
13 - Lorenzetti Maria Rita	X	
14 - Lupini Pavilio	X	
15 - Mantovani Massimo	X	
16 - Masci Luigi	X	
17 - Melasecche Germini Enrico		X
18 - Modena Fiammetta	X	
19 - Nevi Raffaele	X	
20 - Riommi Vincenzo	X	
21 - Ronca Enzo	X	
22 - Rosi Maurizio	X	
23 - Rossi Gianluca	X	
24 - Sebastiani Enrico		X
25 - Spadoni Urbani Ada		X
26 - Tippolotti Mauro	X	
27 - Tomassoni Franco	X	
28 - Tracchegiani Aldo	X	
29 - Vinti Stefano	X	
30 - Zaffini Francesco	X	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI

OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 244 DEL 27 MAGGIO 2008

ATTO AMMINISTRATIVO - "Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)"

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 16.4.2008, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22.4.2008 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in pari data, concernente: "Indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)" (ATTO N. 1234);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, per la maggioranza dal Consigliere Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 1234/bis);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 3 e 35 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento Interno;

con n. 17 voti favorevoli e n. 7 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, gli indirizzi generali per la formazione del Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 3 della legge regionale 24.9.2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'ulteriore seguito.

L'Estensore
Stefanella Cutini

Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
Consiliari Permanenti
Rosanna Montanucci

ALLEGATO

INDIRIZZI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 18/2003

a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane, delle associazioni intercomunali;
b) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni;
c) definisce le zone omogenee delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 22;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuale e straordinari di cui al titolo II, capo III della l.r. 18/2003 a sostegno delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle associazioni intercomunali.

Il Presente atto, a norma dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge detta gli **indirizzi generali** in ordine ai contenuti delle lettere b), c) e d) del comma unico, dell'articolo 2, e cioè, alla **definizione degli ambiti territoriali ottimali, alla definizione delle zone omogenee e alla specificazione dei criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari** di cui al titolo II, capo III della legge.

A) **Indirizzi di carattere generale per la definizione degli ambiti ottimali:**

1) La definizione di ambito ottimale tiene conto prioritariamente della volontà espressa dai Comuni purchè la stessa sia coerente con quanto previsto dalla legge regionale n. 18/2003 e con gli indirizzi di cui al presente atto;
2) nella individuazione dell'ambito ottimale devono essere sempre preferite soluzioni che evitino sovrapposizioni tra Comunità montane ed altre forme associative aventi personalità giuridica;

3) gli ambiti ottimali devono in ogni caso essere definiti in modo tale da determinare un innalzamento di efficienza ed efficacia nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi mediante la determinazione di masse critiche adeguate e delimitazioni coerenti e quindi di norma aventi una consistenza demografica di almeno 15.000 abitanti. Tale limite può essere derogato al fine di garantire adeguata omogeneità di carattere geografico e socio economico dei territori ovvero laddove vi siano precedenti esperienze di aggregazione per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi nonché per i territori montani caratterizzati da una bassa densità di abitanti.

Costituiscono in ogni caso ambito ottimale i Comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti.

B) Indirizzi per la definizione delle zone omogenee delle Comunità montane:

1) "La Regione individua nel numero di cinque il numero massimo delle zone omogenee di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali –Innovazione e semplificazione), da definirsi sulla base del procedimento previsto dall'articolo 3;
2) Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti;
3) Possono far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i Comuni confinanti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2007, con popolazione non superiore a 25 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità stessa;
4) Possono chiedere, altresì, di far parte di una Comunità montana i Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti, totalmente o parzialmente montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-

economico della Comunità medesima, laddove lo Statuto della stessa preveda tale possibilità nel caso in cui deliberino di conferire a tale Ente la gestione di rilevanti funzioni conferite e/o di funzioni proprie, le quali presuppongono per il migliore esercizio la gestione associata.".

C) Criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane.

I criteri di riferimento per la individuazione delle zone omogenee delle Comunità montane devono tener conto della presenza di elementi di integrazione, affinità e sinergia territoriale a livello intercomunale e dei seguenti principi fondamentali:

1) preesistenti esperienze di aggregazione con riferimento alle zone di cui all'articolo 22 della l.r. 18/2003;
2) riduzione del numero delle Comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e, in particolare:
   a) della dimensione territoriale;
   b) della dimensione demografica;
   c) dell'indice di vecchiaia;
   d) del reddito medio pro-capite;
   e) dell'acclività dei terreni;
   f) dell'altimetria del territorio comunale;
   g) del livello dei servizi;
   h) della distanza dal capoluogo di provincia;
   i) delle attività produttive extra-agricole.

D) Indirizzi generali per la concessione dei contributi ordinari annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle associazioni intercomunali.

I contributi ordinari sono definiti con legge di bilancio. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno **il 50 per cento** dei Comuni ricompresi nella Comunità montana **e nell'Unione dei Comuni** e dalla totalità **(100 per cento) dei Comuni** nell'associazione.

1) I settori prioritari di incentivazione e la misura degli stessi per la concessione dei contributi ordinari annuali sono definiti previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. In ogni caso tra i settori prioritari di incentivazione vi sono:
   a) i servizi educativi-scolastici;
   b) i servizi attinenti alla polizia locale;
   c) i servizi attinenti il catasto dei Comuni;
2) almeno il 90% dei contributi ordinari è riservato alle funzioni svolte in forma associata mediante forme strutturate quali l'Unione dei Comuni e le Comunità montane;
3) è prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte Comuni con popolazione inferiore a **3.000** abitanti in ragione del numero degli stessi;
4) nel caso di funzioni e servizi svolti mediante uffici comuni il parametro di riferimento è raddoppiato;
5) in materia di fusioni per i contributi ordinari trova applicazione l'art. 30 della l.r. 18/2003;
6) il 10% dei contributi ordinari è riservato per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 33;
7) Per l'esercizio associato delle funzioni viene riservato, all'interno del Patto di stabilità fiscale e tariffario, il 50% delle risorse previste a sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti locali e corrispondenti ad € 1.100.000,00 annue;

La ripartizione delle risorse per i contributi straordinari verrà effettuata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali sulla base di progetti presentati in coerenza con gli indirizzi programmatori regionali di settore, ovvero coerentemente con quanto previsto dal Patto di stabilità fiscale e tariffario;

8) le procedure di cui all'art. 31 della l.r. 18/2003, relative al personale quale altra forma di incentivazione, si possono attivare su proposta motivata dei Comuni in forma associata previa indicazione nominativa del personale interessato avendo preventivamente acquisito la disponibilità dello stesso;
9) le procedure di cui all'art. 32 della l.r. 18/2003 relative alla concessione del patrimonio regionale quale altra forma di incentivazione, si possono attivare previa indicazione puntuale dei beni.

E) Definizione delle procedure di concertazione di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 18/2003.

1) La Regione promuove ed organizza momenti specifici di concertazione con gli enti locali direttamente interessati alla definizione degli ambiti ottimali e delle zone omogenee al fine di pervenire a soluzioni condivise. Tali momenti di concertazione vengono promossi dopo la formulazione delle indicazioni degli enti locali e solo laddove sussista la necessità di raccordare le stesse al fine di pervenire alla condivisione tra tutti gli enti interessati;
2) la concertazione si conclude con un verbale sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali nel quale può essere prevista anche la modifica delle indicazioni degli enti locali;
3) la Regione, laddove non si raggiunga neppure ad esito della concertazione la condivisione da parte degli enti locali interessati, presenta al Consiglio delle autonomie locali la proposta di definizione di ambito ottimale o di zona omogenea

che risulta condivisa dalla maggioranza degli enti locali interessati che rappresentano la maggioranza della popolazione;

4) laddove nessuna proposta raggiunga il consenso di cui al precedente punto 3) la Regione presenta al Consiglio delle autonomie locali la proposta che ritiene meglio perseguire le esigenze complessive di efficienza ed efficacia della gestione associata dei servizi e funzioni in questione che garantisca prioritariamente la stabilità finanziaria ed organizzativa degli enti in questione.